

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

13 dicembre 1999

nelle cause riunite T-189/95, T-39/96 e T-123/96, Service pour le groupement d'acquisitions (SGA) contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Concorrenza — Distribuzione automobilistica — Esame delle denunce — Ricorso per carenza, annullamento e risarcimento danni)

(2000/C 47/45)

(Lingua processuale: il francese)

Nelle cause riunite T-189/95, T-39/96 e T-123/96, Service pour le groupement d'acquisitions (SGA), con sede in Istres (Francia), rappresentata dall'avv. Jean-Claude Fourgoux, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Pierrot Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente i signori Giuliano Marengo e Guy Charrier, poi i signori Marengo e Loic Guérin), avente ad oggetto domande volte all'annullamento della decisione della Commissione 5 giugno 1996, che ha respinto una denuncia della ricorrente fondata sull'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE), all'annullamento di un'asserita decisione implicita della Commissione che ha negato l'adozione di provvedimenti provvisori a seguito della detta denuncia, nonché al risarcimento dei danni, il Tribunale (Prima Sezione), composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, J. Pirrung e M. Vilaras, giudici; cancelliere: A. Mair, amministratore, ha pronunciato il 13 dicembre 1999 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. I ricorsi sono respinti.
2. La ricorrente sopporterà le spese attinenti alle cause T-189/98 e T-123/96.
3. Nella causa T-39/96, ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C del 9.12.1995, C 145 del 18.5.1996 e C 318 del 26.10.1996.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

1° dicembre 1999

nelle cause riunite T-125/96 e T-152/96, Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e C.H. Boehringer Sohn contro Consiglio dell'Unione europea e Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e C.H. Boehringer Sohn contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Direttiva che vieta l'utilizzazione di sostanze β -agoniste nelle produzioni animali — Regolamento che limita a determinate indicazioni terapeutiche la validità di limiti massimi di residui di medicinali veterinari — Ricorso di annullamento — Rilevabilità — Principio di proporzionalità)

(2000/C 47/46)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nelle cause riunite T-125/96, Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e C.H.Boehringer Sohn, con sede in Ingelheim am Rhein (Germania), con gli avv.ti Denis Waelbroeck e Denis Fosselard, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt, sostenute da Fédération européenne de la Santé animale (FEDESA), con sede in Bruxelles, con l'avv. Alexandre Vandecasteele, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt, e Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (agenti: signora Lindsey Nicoll e signor David Lloyd Jones), contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: signora Moyra Sims-Robertson e signor Ignacio Diez Parra), sostenuto da Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector (SKV), con sede in L'Aia (Paesi Bassi), con gli avv. ti Gerard van der Wal, avvocato presso lo Hoge Raad dei Paesi Bassi, e Laura Paret, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue, e Commissione delle Comunità europee (agente: signor Xavier Lewis), avente ad oggetto la domanda diretta all'annullamento parziale della direttiva del Consiglio 29 aprile 1996, 96/22/CE, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125, pag. 3), nonché una domanda di risarcimento danni, e T-152/96, Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH e C.H. Boehringer Sohn, sostenute da Fédération européenne de la Santé animale (FEDESA), contro Commissione delle Comunità europee, sostenuta da Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector SKV e Consiglio dell'Unione europea, avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) della Commissione 8 luglio 1996, n. 1312, che modifica l'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio

che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 170, pag. 8), il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai signori A. Potocki, presidente, C.W. Bellamy e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere: signora B. Pastor, amministratore principale, ha pronunciato, il 1° dicembre 1999, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Le cause T-125/96 e T-152/96 sono riunite ai fini della presente sentenza.*
- 2) *Il regolamento (CE) della Commissione 8 luglio 1996, n. 1312, che modifica l'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, è annullato nella misura in cui limita la validità dei LMR che esso adotta per il clenbuterol a talune specifiche indicazioni terapeutiche per i bovini e gli equidi.*
- 3) *I ricorsi sono respinti per il resto.*
- 4) *Nella causa T-125/96, le ricorrenti e la Fédération européenne de la Santé animale (Fedesa), per quanto concerne il suo intervento, sono condannate a sopportare ciascuna le proprie spese nonché quelle del Consiglio. Il Regno Unito, la Commissione e lo Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector (SKV) sopporteranno ciascuno le proprie spese.*
- 5) *Nella causa T-152/96, la Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese delle ricorrenti e della Fédération européenne de la Santé animale (Fedesa), mentre la rimanente metà resta a loro carico. Il Consiglio e lo Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector (SKV) sopporteranno ciascuno le proprie spese.*

(¹) GU C 318 del 26.10.1996 e C 354 del 23.11.1996.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

15 dicembre 1999

nella causa T-22/97, Kesko Oy contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Controllo delle operazioni di concentrazione — Ricorso d'annullamento — Ricevibilità — Oggetto della controversia — Competenza della Commissione ai sensi dell'art. 22, n. 3, del regolamento n. 4064/89 — Effetti sul commercio tra Stati membri — Creazione di una posizione dominante)

(2000/C 47/47)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-22/97, Kesko Oy, con sede in Helsinki, con gli avv.ti Gerwin van Gerwen, del foro di Bruxelles, e Sarah Beeston, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe, contro

Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. Klaus Wiedner e Stephen Kinsella) sostenuta dalla Repubblica di Finlandia, (agenti: signora Tuula Pynnä e signor David Vaughan, QC), e dalla Repubblica francese (agenti: sigg. Jean-François Dobelle e Frédéric Million e signora Kareen Rispal-Bellanger), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 novembre 1996, 97/277/CE, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune (Caso n. IV/M.784 — Kesko/Tuko, GU 1997, L 110, pag. 53), il Tribunale (Seconda Sezione ampliata), composto dal signor A. Potocki, presidente, e dai signori K. Lenaerts, C.W. Bellamy, J. Azizi e A.W.H. Meij, giudici, cancelliere: A. Meir, amministratore, ha pronunciato il 15 dicembre 1999 una sentenza il cui dispositivo è il seguente:

- 1) *Il ricorso è respinto*
- 2) *La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle affrontate dalla Commissione.*
- 3) *La Repubblica di Finlandia e la Repubblica francese sopporteranno ciascuna le proprie spese.*

(¹) GU C 131 del 26.4.1997.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

15 dicembre 1999

nelle cause riunite T-33/98 e T-34/98, Petrotub S.A. e Repubblica S.A. contro Consiglio dell'Unione europea (¹)

(«Dazi antidumping — Tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati — Accordo europeo con la Romania — Valore normale — Margine di dumping — Pregiudizio — Diritti procedurali degli esportatori»)

(2000/C 47/48)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nelle cause riunite T-33/98 e T-34/98, Petrotub S.A., con sede in Roman (Romania), e Repubblica S.A., con sede in Bucarest (Romania), rappresentate dai signori Alfred L. Merckx, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Duro & Lorang, 4 boulevard Royal, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori Stephan Marquardt, Hans-Jürgen Rabe e Georg M. Berrisch), sostenuto da Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Nicholas Khan e Viktor Kreuzschitz), avente ad oggetto una domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 17 novembre 1997, n. 2320, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca, che abroga il regolamento (CEE) n. 1189/93 e chiude